

## **TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato, da ultimo, dall'articolo 48-bis, comma 2 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

### **Esenzioni**

Nulla è dovuto per:

- **Procedimenti già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;**
- **Procedimenti di rettificazione di stato civile.**
- **Procedimenti in materia tavolare.**
- **Procedimenti cautelari attivati in corso di causa (non più esenti dal 1° gennaio 2010).**
- **Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione (non più esenti dal 1° gennaio 2010).**
- **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.**
- **Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00 (non più esenti dal 1° gennaio 2010).**
- **Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.**
- **Altri procedimenti riguardanti la prole.**
- **Procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. (1)**
- **Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto).**

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

### **Importi Contributo Unificato**

<b>VALORE DELLA CONTROVERSIA</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
----------------------------------	-------------------

<b>A) fino a € 1.100,00</b>	<b>€ 33,00</b>
-----------------------------	----------------

<b>B) superiore a € 1.100,00 fino a € 5.200,00</b>	<b>€ 77,00</b>
--	----------------

Il medesimo importo è previsto per:

- **Processi di volontaria giurisdizione.**
- **Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cod. proc. civ. (2)**
- **Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.**

<b>C) superiore a € 5.200,00 fino a € 26.000,00</b>	<b>€ 187,00</b>
---	-----------------

Il medesimo importo è previsto per:

- **Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.**

<b>D) superiore a € 26.000,00 fino a € 52.000,00</b>	<b>€ 374,00</b>
--	-----------------

Il medesimo importo è previsto per:

- **Processi civili di valore indeterminabile.**

<b>E) superiore a € 52.000,00 fino a € 260.000,00</b>	<b>€ 550,00</b>
---	-----------------

<b>F) superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00</b>	<b>€ 880,00</b>
--	-----------------

<b>G) superiore a € 520.000,00</b>	<b>€ 1.221,00</b>
------------------------------------	-------------------

Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.

### **CONTRIBUTO DIMEZZATO (RISPETTO ALLO SCAGLIONE DI RIFERIMENTO)**

- **Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ.; (3)**
- **Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (4)**
- **Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;**
- **Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base**

all'importo dei canoni non corrisposti

alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;

- Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno.

**PROCESSI DI ESECUZIONE** (*ad eccezione dei processi esecutivi per consegna e rilascio esenti da contributo unificato*)

- Processi di esecuzione immobiliare: il contributo dovuto è pari a **€ 220,00**;

- Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: il contributo è pari a **€ 30,00 (dal 1° gennaio 2010)**;

- Altri processi esecutivi: il contributo unificato è pari a **€ 110,00** (metà dell'importo previsto per i processi esecutivi immobiliari);

**PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI**

Il contributo dovuto è pari a **€ 132,00**.

**PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE, COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE**

Il contributo è dovuto in base al valore della causa (*dal 1° gennaio 2010*).

**RICORSI AMMINISTRATIVI** <sup>(5)</sup>

Il contributo dovuto è pari a **€ 500,00** per:

- Ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

Il contributo dovuto è pari a **€ 250,00** per:

- Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 21bis della L. 1034/1971;

- Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 25, comma 5 della L. 241/1990;

- Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato;

- Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato;

Il contributo dovuto è pari a **€ 1.000,00** per:

- Ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1 della L. 1034/1971, nonché da altre disposizioni che richiamano l'art. 23-bis.

Il contributo dovuto è pari a **€ 2.000,00** per:

- Ricorsi di cui al punto precedente (art. 23-bis) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità.

Il contributo unificato **non è dovuto** per:

- Ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

**PROCEDIMENTI EX ART. 23 L. 24 NOVEMBRE 1981, n. 689**

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate ex art. 30 TU spese di giustizia (**€ 8,00**).

**PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE**

Oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'**imposta fissa di registrazione** dei provvedimenti giudiziari (€ 168,00).

Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti pubblico impiego o in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (art. unico L. 2 aprile 1958, n. 319): è dovuto **solo** il contributo unificato (Il D. L. 30 dicembre 2009, n. 194 Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni con la L. 26 febbraio 2010, n. 25, all'art. 1, comma 23 quinquiesdecies, ha stabilito che "**fino al 31 dicembre 2010** si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *Legge Finanziaria 2010*, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione").

In conseguenza di ciò, fino alla fine dell'anno in corso, per i suddetti procedimenti **non è dovuto il contributo unificato**).

**AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE**

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale **non è soggetto** al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.  
Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli **scaglioni di valore**.

**PROCEDURE FALLIMENTARI** (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)  
Il contributo dovuto è pari a **€ 672,00**.

**INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO**  
Il contributo unificato non è dovuto.

**INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO**  
Il contributo unificato **non è dovuto** con riferimento ai fallimenti "nuovo rito", cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006.  
Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

**CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A € 1.033,00 (e provvedimenti ad esse relativi)**

È dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art. 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e succ. mod. (art. 46, c. 1 della L. 21 novembre 1991, n. 374 – *Istituzione del giudice di pace*, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).

Il Ministero della Giustizia con la nota del 30 dicembre 2004 sottolinea *"che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolato approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste."*

### **Note**

(1) I capi I, II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- **della separazione personale dei coniugi;**
- **dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;**
- **disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;**
- **disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;**
- **dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.**

(2) Il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguarda le **disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.**

(3) I capi I, II, III, III-bis, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- **del procedimento d'ingiunzione;**
- **del procedimento per convalida di sfratto;**
- **dei procedimenti cautelari;**
- **del procedimento sommario di cognizione (Capo III-bis inserito con L. 18/06/2009, n. 69);**
- **dei procedimenti possessori.**

Con riferimento all'**applicazione del contributo unificato al procedimento sommario di cognizione**, il Ministero della Giustizia, con circolare 4 agosto 2009, chiarisce che *"al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contributo unificato prevista dall'articolo 13, comma 3, del Testo Unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile.*

*Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegue con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione sistematica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.*

*Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'articolo 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposizioni del libro secondo del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo è dovuto per intero.*

*(...) Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'articolo 702-quater c.p.c., il*

*contributo unificato è dovuto per intero.”*

**(4)** Nell'ipotesi in cui, contestualmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale (es. risarcimento danno o compensazione credito), occorre procedere al calcolo del contributo unificato anche in relazione alla detta domanda riconvenzionale (nella misura intera) provvedendo al pagamento del contributo unificato della domanda riconvenzionale, se superiore a quello previsto per l'opposizione a decreto ingiuntivo (calcolato invece nella misura del 50%), ovvero, al pagamento del contributo unificato dell'opposizione (calcolato nella misura del 50%), se superiore a quello dovuto per la domanda riconvenzionale.

*Esempio:*

**Opposizione a decreto ingiuntivo** di valore pari a € 25.000,00, con **domanda riconvenzionale** di valore pari a € 30.000,00, il contributo unificato **da versare** è di € 374,00, cioè il contributo per la domanda riconvenzionale, che assorbe il minore contributo di € 93,50 dovuto per l'opposizione a decreto ingiuntivo (50% di € 187,00).

Nel caso invece di:

**Opposizione a decreto ingiuntivo** di valore pari a € 100.000,00, con **domanda riconvenzionale** di € 10.000,00, il contributo unificato **da versare** è quello dovuto per l'opposizione a decreto ingiuntivo, pari a € 275,00 (50% di € 550,00), che assorbe il minore contributo di € 187,00 dovuto per la domanda riconvenzionale.

**(5)** Nei casi contrassegnati dalla presente nota l'onere relativo al pagamento del contributo è **dovuto in ogni caso dalla parte soccombente**, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.